



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VALLONE	FELICE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE ANGELIS	GILDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D EMILIO	ALFONSO ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2955/2017  
spedito il 23/02/2017

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 2955/2017

UDIENZA DEL

21/02/2018 ore 09:30

N°

10195/2018

PRONUNCIATA IL:

21.02.2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14.05.2018

Il Segretario

Stati

Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sezione XX

RGR 2955/17

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito in data 23/02/2017, impugnava l'intimazione di pagamento notificato il 2 dicembre 2016 mediante la quale l'Agenzia delle Entrate - a mezzo Concessionario - richiedeva il pagamento di somme a titolo di Irpef riportate nell'avviso di accertamento a suo tempo notificato e reso definitivo nell'anno 2009, per complessivi € 78.804,33 compresi interessi e sanzioni. Lamentava il contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio insistendo pertanto nell'annullamento dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato, per intervenuta decadenza e/o prescrizione delle somme iscritte a ruolo. Si costituiva il Concessionario per la riscossione ribadendo la correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento, il difetto di legittimazione passiva in merito alla validità e regolarità degli atti esecutivi e chiede di integrare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate in merito all'invio dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento. Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore, come indicato nell'estratto di ruolo depositato. All'odierna udienza la Commissione, ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso siccome non notificato alla controparte così come previsto dall'art. 22 del D.L.gs. n.546/92. Infatti dalla documentazione presente nel fascicolo risulta solo l'invio dello stesso al Concessionario per la riscossione e non anche all'Agenzia delle Entrate. Il Collegio condivide quanto riportato nelle controdeduzioni in tema di inammissibilità del ricorso per non aver chiamato in giudizio parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate, quale Ente impositore, con conseguente violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 22 del D.L.gs. n.546/92. Dunque difettando il ricorso del requisito di cui all'art. 22 D.L.gs. nr. 546/92 lo stesso dovrà essere dichiarato inammissibile secondo quanto stabilito dalla suindicata normativa.


Pertanto, in siffatta situazione, venendo meno i presupposti del ricorso, nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio con conseguente inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Roma li, 21/02/2018

Il Relatore



Il Presidente

